



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino"
Via Ghizzi, 5/a - 52043 - Castiglion Fiorentino (Ar)
Tel. 0575/658019 - fax 0575/656919 - www.iccastiglioni.edu.it
E-mail aric819002@istruzione.it Pec: aric819002@pec.istruzione.it
Distretto Scolastico n° 32 - C.F. 80007060512

Prot. n. 1984 VII/0

Castiglion Fiorentino, 11 marzo 2020

A tutto il Personale ATA
Al DSGA dell'Istituto
A tutto l'R.S.U.
Albo e Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Integrazione decreto n. 632 Prot. 1928 VII/0 del 10/03/2020 Istituzione contingente minimo.

In relazione al Decreto del Dirigente Scolastico n. 632 Prot. 1928 VII/0 del 10/03/2020,
VISTO le istruzioni operative per istituire il contingente minimo del MIUR n. 323 del 10/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

- I criteri adottati per istituire il contingente minimo del personale ATA:
- 1) **FERIE NON GODUTE ANNO PRECEDENTE:**

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA verificano che siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile che possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, pertanto qualora tale personale abbia delle ferie dell'anno 2018-2019 che non ha potuto fruire, può fruirne in questo periodo al fine di ritenere l'assenza giustificata all'interno del piano di turnazione, flessibilità e servizi minimi adottati.

- 2) **RECUPERI:**

Per il personale in possesso di recuperi dell'anno precedente verranno consumati in primis, mentre per i recuperi del corrente anno saranno utilizzati il 50%.

- 3) Mentre qualora **non si possa fare uso di ferie e recuperi dell'anno precedente e utilizzati il 50% dei recuperi del corrente anno si può fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (come da Codice Civile art. 1256, com.2) le quali spiegano:**

- Art. 1256 c.c. dispone che "l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore (personale ATA), la prestazione diventa impossibile".
- Comma 2 "Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore (personale ATA), non è responsabile del ritardo nell'adempimento".

E' chiaro quindi come tale situazione emergenziale, riconducibile alle "Cause di Forza Maggiore" non inciderà, sull'obbligo della prestazione lavorativa, contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed essenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Corbelli

Maria Corbelli